



DELCI4 3 / 2024

31/01/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

AZZARO Emilio	D'ORSI Antonietta	RONCAROLO Andrea
BAGLIVO Simone	GAGLIANO Sonia Emilia	SCAVONE Felice
BOVETTI Anna Maria	LEONE Stefano	TANDURELLA Marco
CAPUTO Walter	MAGGIA Luca	VARACALLI Federico
CASTROVILLI Angelo	MARASCIO Raffaele	VARESIO Stefano
CESCHINA Roberto	MORANDO Carlo Emanuele	ZACCURI Rocco
CIRAVEGNA Lorenzo	PIVETTI Sara	
DATA Elisabetta	PONTRANDOLFO Gianvito	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BADIALI Marcello - CITRO Christian

Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 2022-26701 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI TORINO CON L'AGGIUNTA DELL'ARTICOLO 8TER RECANTE COME TITOLO AREE URBANE DOVE OPERA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO"

In data 5 settembre 2022 è pervenuta alla Città di Torino la proposta di deliberazione di iniziativa popolare n. 2022-26701 avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino con l’aggiunta dell’articolo 8ter recante come titolo ‘Aree urbane dove opera l’ordine di allontanamento’”

La proposta è stata presentata ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 dello Statuto della Città di Torino e secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplinate dagli art.10 e 11 del "Testo Unico n. 297 delle Norme Regolamentari sulla Partecipazione, il Referendum, l'Accesso, il Procedimento, la Documentazione Amministrativa e il Difensore Civico".

Premesso che:

- il Comune di Torino è dotato di un Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 1 aprile 1996; - il predetto Regolamento è stato modificato da ultimo da deliberazione del Consiglio Comunale 18 giugno 2018.

Preso atto che:

- gli Enti locali sono da tempo chiamati a contribuire a dare risposte alla cittadinanza sul tema della sicurezza urbana;
- i più recenti provvedimenti normativi adottati in materia di sicurezza attribuiscono alle amministrazioni comunali alcune competenze dirette nella gestione di talune problematiche;
- con Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, in attuazione dell'articolo 118 terzo comma della Costituzione, sono state previste modalità e strumenti di coordinamento, tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- all'articolo 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, si definisce la sicurezza urbana "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni".

Rilevato che:

- l'articolo 9 del citato Decreto Legge n. 14/2017 prevede la possibilità di emanare nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) e la possibilità di individuare, all'interno dei Regolamenti di Polizia Urbana, aree urbane cui applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo.

Considerato che:

- l'articolo 21 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018 n. 132, prevede l'Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane.

Preso atto che:

- in alcune aree del territorio comunale si è registrata la presenza di venditori abusivi - spesso molesti - e di persone che compiono atti contrari alla pubblica decenza, persone in stato di ubriachezza, parcheggiatori abusivi, spacciatori di droga, persone [...] che comunque con il loro comportamento rendono difficoltosa o addirittura impediscono la fruizione di tali aree;

- le norme sopra richiamate individuano quali ambiti oggetto di intervento:
 - aree ove insistono scuole, plessi scolastici, siti universitari con presenza di giovani e minori; -aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici;
 - musei, aree interessate dalla presenza di presidi sanitari, case di cura e ospedali; • aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;
 - aree adibite a verde pubblico.

Dato atto che:

- le sanzioni previste per le violazioni di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni, nonché le sanzioni accessorie di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo Decreto Legge n. 14/2017, e successive modificazioni, sono così articolate:
 - da euro 100 a euro 300 per le violazioni di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni, nonché le sanzioni accessorie di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo Decreto Legge n. 14/2017, e successive modificazioni;
 - da euro 200 a euro 600 per le violazioni dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni.

Ritenuto:

- necessario, in attuazione delle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018 n. 132, procedere a modifica del Regolamento di Polizia Urbana prevedendo l'aggiunta di un articolo specifico.

Visti:

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018 n. 132;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; - gli articoli 13 e 37 dello Statuto del Comune di Torino;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Urbana;
- il Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico;
- l'articolo 5 comma 4 dell'Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino;
- l'articolo 42 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i..

Per le considerazioni sopra indicate è stato richiesto di approvare la modifica del Regolamento di Polizia Urbana, inserendo dopo l'articolo 8 bis il seguente articolo:

Articolo 8 ter - Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni introdotte dall'articolo 21 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, si individuano i seguenti ambiti urbani:

1. le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
2. le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
3. e aree adibite a verde pubblico, e le aree adiacenti entro 100 metri;
4. i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche, e le loro pertinenze, nonché le

adiacenze entro 100 metri;

5. i complessi monumentali, i parchi archeologici, i siti e luoghi della cultura, e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
6. le aree urbane di cui agli allegati:
 - A. Area Parco Aurelio Peccei (zona ex-Gondrand)
 - B. Area Giardino Peppino Impastato
 - C. Area Mercato Piazza Foroni
 - D. Area Piazza Santa Giulia - Via Balbo
 - E. Zona Corso Giulio Cesare - Ponte Mosca - Corso Novara - Giardini Madre Teresa di Calcutta
 - F. Giardino Felice Cavallotti
 - G. Area Largo Stradella
 - H. Zona Piscina Parri
 - I. Zona Via Ormea
 - J. Zona Centro Commerciale Lingotto
 - K. Zona Mercato Bengasi
 - L. Corso Maroncelli - Via Beinette - Via Testona
 - M. Area compresa tra le vie Genova, Testona, Canelli, Maroncelli e giardini Maroncelli
 - N. Parco Carrara
 - O. Area Basso San Donato
 - P. Area Parella Sud Ovest
 - Q. Parco Colonnetti - Mirafiori Sud
 - R. Parco Cavalieri di Vittorio Veneto
 - S. Piazza Carlo Felice - Stazione Porta Nuova
 - T. Rondò della Forca W. Corso Giacomo Matteotti e vie limitrofe
 - U. Giardino Croce Verde - Via Tofane
 - V. Giardini San Paolo

Con comunicazione acquisita a protocollo al nr. 2683 in data 13 Dicembre 2023, la Presidente del Consiglio Comunale ha richiesto, ai sensi artt. 43 e 44 del Regolamento Decentramento, l'espressione del parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare n. 2022 26701 avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino con l'aggiunta dell'articolo 8ter recante come titolo 'Aree urbane dove opera l'ordine di allontanamento'"

La sopra citata proposta di modifica al Regolamento di Polizia Urbana è stata presentata nella seduta della I Commissione consiliare permanente svoltasi il 25 Gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere negativo alla proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino con l'aggiunta dell'articolo 8ter recante come titolo 'Aree urbane dove opera l'ordine di allontanamento (proposta n. 2022-26701) per la seguente motivazione:

La proposta vede un parere contrario sulla regolarità tecnica motivato dal fatto che l'attività di spaccio di droga essendo reato non possa insistere nell'ambito del Daspo urbano, che si configura come provvedimento amministrativo. Le aree urbane indicate dai proponenti contrastano con i riferimenti della normativa nazionale.

Inoltre, anche alla luce dell'incontro tenutosi in Prefettura, che ha visto coinvolte tutte le Circoscrizioni alla presenza del Sig. Prefetto e delle Forze dell'Ordine, si ritiene che la materia debba eventualmente essere oggetto di una discussione collettiva e cittadina in capo al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, evidentemente sovra ordinata rispetto al parere della singola Circoscrizione sull'argomento.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:23

VOTANTI:23

VOTI FAVOREVOLI: 16 (Azzaro-Baglio-Bovetti-Data-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-D'Orsi-Gagliano-Leone-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varacalli-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 7 (Caputo-Maggia-Marascio-Morando-Pivetti-Scavone-Tandurella)

ASTENUTI://

Pertanto il Consiglio
DELIBERA

di esprimere parere negativo alla proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino con l'aggiunta dell'articolo 8ter recante come titolo 'Aree urbane dove opera l'ordine di allontanamento (proposta n. 2022-26701) per la seguente motivazione:

La proposta vede un parere contrario sulla regolarità tecnica motivato dal fatto che l'attività di spaccio di droga essendo reato non possa insistere nell'ambito del Daspo urbano, che si configura come provvedimento amministrativo. Le aree urbane indicate dai proponenti contrastano con i riferimenti della normativa nazionale.

Inoltre, anche alla luce dell'incontro tenutosi in Prefettura, che ha visto coinvolte tutte le Circoscrizioni alla presenza del Sig. Prefetto e delle Forze dell'Ordine, si ritiene che la materia debba eventualmente essere oggetto di una discussione collettiva e cittadina in capo al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, evidentemente sovra ordinata rispetto al parere della singola Circoscrizione sull'argomento.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni